

Prot. n. L58/RNS
Bologna, 9 aprile 2020

Oggetto:

Alcune disposizioni in materia del lavoro contenute nel c.d. "Decreto liquidità" Covid-19

Sommario

Con il Decreto-legge n. 23/2020 si assiste ad un ampliamento dei soggetti tutelati dagli ammortizzatori sociali ed a ulteriori disposizioni.

Sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** – *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*

Il citato Decreto, denominato "Decreto liquidità", **in vigore dalla data odierna ovvero dal 9 aprile 2020**, dispone, oltre a rilevanti misure di accesso al credito e di ulteriori sospensioni di adempimenti per le imprese, alcune particolarità inerenti al mondo del lavoro.

In sostanza, ed in breve ed immediata sintesi, queste le novità.

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro

Come ormai noto, gli ammortizzatori sociali disciplinati dagli artt. 19 e 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ¹, sono destinati soltanto ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro, richiedenti la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

Modificando tale dettato:

- a) con il primo comma, viene previsto che l'accesso agli ammortizzatori disciplinati dall'art. 19 ², si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
- b) con il secondo, viene previsto che l'accesso agli ammortizzatori disciplinati dall'art. 22 ³, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020

In sostanza, pertanto, la platea dei beneficiari degli ammortizzatori si amplia prevedendo che **anche coloro che hanno instaurato un rapporto di lavoro tra la data del 24 febbraio ed il 17 marzo, possono beneficiare dei citati ammortizzatori sociali.**

La nuova norma, nell'ambito dei prossimi adempimenti, non pone particolari problemi e, conseguentemente, nelle procedure da avviare potranno, i citati lavoratori, essere considerati.

Più problematico, vista la retroattività del periodo, è la reale applicazione della novità ai tempi trascorsi, in particolare:

- 1) come rideterminare i vari casi che sono stati trattati con diverse soluzioni?
- 2) come inserire i nuovi casi nelle procedure o nelle domande già presentate alla data odierna?

¹ Cfr. Circolare RNS L36 - 18 marzo 2020 Circolare dello scrivente Ufficio

² Trattasi degli ammortizzatori attivabili dai datori di lavoro che essenzialmente versano la contribuzione C.i.g.o./C.i.g.s. e quelli tenuti alla contribuzione al F.i.s., a cui si aggiungono i datori con organico 6-15 dipendenti

³ Trattasi degli ammortizzatori sociali in deroga



Sicuramente, per le citate problematiche ed altre considerazioni, saranno necessarie le opportune interpretazioni.

L'articolo in commento, infine, al comma 3 dispone che le domande presentate alle Competenti Regioni per gli ammortizzatori in deroga sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e reddito

In riferimento all'indennità erogata dal *Fondo ultima istanza*, ovvero la somma di €. 600,00 dedicata ai **professionisti iscritti a una Cassa specifica**, viene previsto che gli stessi professionisti, di cui al comma 2 dell'art. 44 del Decreto legge 18/2019, ai fini della fruizione della citata indennità, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 ⁽⁴⁾ e, pertanto:

- a) non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
- b) non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Art. 35 – Pin Inps

Fino al termine dello stato di emergenza, l'Istituto previdenziale è autorizzato a rilasciare il PIN INPS in maniera semplificata.

Art. 37 – Termini dei procedimenti e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Modificando il termine previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 103, del citato Decreto-legge n. 18/2020, per i termini dei procedimenti amministrativi (*ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi*) pendenti alla data del 23 febbraio scorso o avviati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra questa stessa data e il **15 maggio 2020** (*precedentemente 15 aprile 2020*).

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

⁴ **Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509** - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione